

Sentenza n.

*Sent 23/16*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1414 reg.gen.  
N. 7316 cronologico  
N. 9116 repertorio  
N. \_\_\_\_\_ camp. civ.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riunito in camera di consiglio  
nelle persone dei signori:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) Dr. Antonio SEGRETO       | - Presidente                       |
| 2) Dr.ssa Laurenza NUZZO     | - Consigliere di Cassazione        |
| 3) Dr. Carlo SALTELLI        | - Consigliere di Stato             |
| 4) Dr. Franco DE STEFANO     | - Consigliere di Cassazione - rel. |
| 5) Dr. Ing. Roberto COLOSIMO | - Tecnico esperto                  |

ha pronunciato la seguente

<b>OGGETTO</b> Canoni convenzionali per utilizzazione delle risorse idriche nel territorio comunale per la realizzazione di minicentrali per la produzione di energia elettrica – carenza di causa – nullità <i>in parte</i> <i>qua</i> delle convenzioni
---

**S E N T E N Z A**

nella causa in sede di appello iscritta al n. 12 del ruolo generale dell'anno 2014

**T R A**

**COMUNE DI PIETRAPORZIO** (C.F. 80002350041), in persona del  
Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano  
Scoca, Francesco Vetrò e Laura Formentin, in forza di delibera di G.C. n.  
46/13 del 23 novembre 2013 e come da mandato a margine del ricorso in  
appello, con domicilio eletto al n. 55 di via Paisiello in Roma, presso lo  
studio del medesimo avv. Scoca;

**APPELLANTE**

*AS*

**C O N T R O**

**CASCATE E CATERATTE** srl (C.F. 04304220017), in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Mario  
Bucello, Simona Viola e Giovanni Battista Conte, come da mandato a

marginale del controricorso, con domicilio eletto al n. 99 della via E.Q. Visconti in Roma, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Conte;

**APPELLATA**

**OGGETTO:** APPELLO avverso la Sentenza n. 2120 emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino in data 16.10.13, pubblicata il 30.10.13.

**CONCLUSIONI**

**PER L'APPELLANTE:**

come da ricorso:

accertare e dichiarare il diritto di credito del Comune di Pietraporzio nei confronti della S.r.l. Cascate e Cataratte a titolo di canoni convenzionali per i titoli indicati, conseguentemente, l'inadempimento dell'obbligo della medesima di corresponsione dei canoni convenzionalmente pattuiti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'Appellata a corrispondere al Comune di Pietraporzio la somma di Euro 87.390,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo integrale.

**PER L'APPELLATA:**

- respingere il ricorso in appello, in quanto infondato nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, accogliere le domande proposte, anche in via condizionata, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, qui di seguito riportate:

Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere ogni domanda e contraria istanza di parte attrice e accogliere le seguenti domande riconvenzionali:

(in via principale) dichiarare la nullità della convenzione, ai sensi degli art. 1418, 1419 e 1325 n. 2) c.c., nella parte in cui è stata pattuita la corresponsione di un canone annuo in favore di parte attrice parametrato in via percentuale sui ricavi dell'attività di impresa della convenuta, perché sprovvista di causa e contraria a norme imperative, e, per l'effetto, (i) accertare l'illegittimità di ogni pretesa patrimoniale presente e futura da parte del Comune di Pietraporzio e (ii) condannare parte attrice alla restituzione degli importi ad oggi indebitamente riscossi a titolo di canone convenzionale per le annualità dal 2003 al 2008 nonché a titolo di una tantum per la realizzazione di una variante progettuale, per un importo provvisoriamente quantificato in Euro 175.874, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai singoli versamenti al saldo;

(in via subordinata) dichiarare la sopravvenuta nullità della convenzione, ai sensi dell'art. 1418, 1419 e 1325 n. 2) c.c., nella parte in cui è stata prevista la corresponsione di un canone annuo parametrato in via percentuale sui ricavi dell'attività di impresa della convenuta, perché contraria a sopraggiunte norme imperative e, per l'effetto, accertare l'illegittimità di ogni pretesa patrimoniale presente e futura del Comune di Pietraporzio su quel titolo fondata;

(in via ulteriormente subordinata) accertare l'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'importo del canone annuo posto a carico della convenuta dalla convenzione stipulata con il Comune di Pietraporzio, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione della convenzione o ricondurre ad equità quell'importo, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio ai sensi dell'art. 1468 c.c.

M

Con vittoria di spese e onorari del giudizio.

### Svolgimento del processo

§ 1. – Con atto del 15.12.11 il Comune di Pietraporzio convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino la srl Cascate e Cataratte per sentirla condannare al pagamento dei canoni convenzionali per gli anni 2009 e 2010, in forza della pattuizione del 14.1.93 “per l'utilizzazione delle risorse idriche nel territorio comunale di Pietraporzio mediante realizzazione di minicentrali per la produzione di energia elettrica” (poi rese oggetto di due concessioni del 23.5.00 e del 18.3.03), nella misura del 10,50% e, poi, dell'11% del prezzo di cessione dell'energia prodotta e fornita dai singoli impianti realizzati.

La convenuta contestò la spettanza dei canoni invocati, chiedendo in via riconvenzionale – ed in principalità – l'accertamento della nullità *in parte qua* della relativa pattuizione, per carenza di causa o contrarietà a norme imperative, con condanna dell'attore a restituire tutto quanto versato a tale titolo: ed il Tribunale regionale rigettò la domanda attorea ed accolse quella della convenuta, dichiarando la nullità parziale delle clausole pattizie aventi ad oggetto la corresponsione, da parte della Cascate e Cataratte srl, al Comune di Pietraporzio di un canone annuo in percentuale sui ricavi dell'attività, nonché la corresponsione di una somma *una tantum* per la realizzazione di una variante progettuale, tanto da condannare il Comune a pagare (ovvero restituire) a controparte la somma di € 175.874,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ma compensando tra le parti le spese di lite.

Per la riforma di tale sentenza, resa il 30.10.13 col n. 2120, ha proposto appello il Comune, affidandosi ad un unitario motivo di “erronea valutazione delle circostanze di fatto”, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2265, nonché degli artt. 1418, 1419 e 1325, n. 2), del c.c.”, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 4, lett. f), della L. n. 239/2004”, nonché, infine, di “insufficienza della motivazione” e di “infondatezza delle domande riconvenzionali”.

In particolare, l’appellante esclude l’applicabilità della normativa sopravvenuta del 2003 e del 2004 – in materia di cc.dd. misure di compensazione e di riequilibrio ambientale – ed argomenta per la sussistenza di idonea causa, consistente nella compensazione della rinuncia del Comune all’esercizio in proprio del progetto di utilizzo delle risorse idriche locali, mediante concessione a titolo oneroso, in superficie o servitù, di consistenti aree di proprietà comunali.

Dal canto suo, l’appellata Cascate e Cataratte srl ha insistito per la non configurabilità di valido rapporto associativo nella convenzione impugnata, come pure per la carenza di qualsiasi causa giustificativa delle prestazioni, soprattutto a far tempo dalla disciplina risultante dall’art. 12, co. 6, d.lgs. n. 387/03 e dall’art. 1, co. 4, lett. f), della legge 239/04, come risultante all’esito di Corte cost. n. 383/05 ed espressione di un principio generale dell’ordinamento; e, negata anche qualunque natura transattiva all’accordo o la validità di un accordo associativo sperequato in favore della controparte, ha concluso per il rigetto dell’appello, o, in subordine, per l’accoglimento delle domande riconvenzionali già proposte in primo grado,



in via principale o subordinata.

Precisate le conclusioni all'udienza 15.10.14 come riportato in epigrafe, depositate memorie in vista dell'udienza collegiale del 9.12.15, a questa, comparsi i difensori di tutte le parti, la causa è passata in decisione.

### Motivi della decisione

§ 2. – L'appello è infondato.

Quand'anche si possa condividere la ricostruzione, operata dall'appellante, della convenzione con la controparte come accordo di diritto pubblico, sinallagmatico e complesso, è corretto il rilievo dei primi giudici in ordine al radicale difetto di una causa giustificatrice di quella specifica clausola che fonda in capo al Comune il contestato diritto ad un'attribuzione patrimoniale, nella quale si risolvono i canoni convenzionali (e la prestazione *una tantum*) per cui è causa.

Nella parte, infatti, in cui la convenzione regola la costituzione di diritti reali in favore della concessionaria, è incontestato tra le parti essere stato già previsto separatamente un corrispettivo per l'effettivo impegno dei beni di proprietà comunali su cui installare gli impianti necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa della concessionaria.

Nella parte in cui quella pattuizione intende regolare la rinuncia del Comune al diretto esercizio della relativa attività e incidere sull'esercizio dell'attività da parte del soggetto concessionario, essa è poi priva di causa: perché la titolarità dei relativi diritti (e perfino delle relative pubbliche potestà) è in capo a soggetti diversi dal Comune; perché tale prestazione patrimoniale, diversa da quelle sole oggi ammesse in tema di riequilibrio ambientale, lede la libertà di impresa di produzione di energia elettrica e

quindi la normativa anche di rango comunitario (o eurounitario) in materia; perché comunque la materia rimane sottratta alla disponibilità del Comune, siccome devoluta, con previsione tassativa in quanto di evidente preminente pubblico interesse, alla regolamentazione di tutte le prestazioni imposte ai privati in occasione della concessione di diritti di sfruttamento delle acque e, poi, delle fonti di energia rinnovabile.

Come strutturata, la pattuizione intercorsa tra le parti si risolve in una sorta di *royalty*, priva di qualsiasi sinallagma e quindi di causa giustificatrice: con la conseguenza che del tutto corretta è la qualificazione di nullità (totale, se riferita alla sola clausola; parziale, se riferita all'intera convenzione, visto che la clausola nulla *vitiatur sed non vitiat*) cui giungono i primi giudici.

§ 3. – Il gravame va pertanto rigettato.

La protrazione nel tempo della condotta di spontanea piena ottemperanza da parte della concessionaria alla pattuizione e l'incidenza, ai fini del decisivo ribaltamento della valutazione della sua validità, di una norma soltanto sopravvenuta, quale il d.lgs. n. 387/03, integrano, ad avviso del Collegio, gravi ed eccezionali ragioni per un'integrale compensazione delle spese di lite del grado.

§ 4. – Infine, trova applicazione l'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo



2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del co. 1-*bis* del detto art. 13.


**P.Q.M.**

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Pietraporzio avverso la sentenza n. 2120/13 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino nei confronti della Cascate e Cateratte srl, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- 3) ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 9 dicembre 2015

Il Consigliere estensore  
(dr. Franco De Stefano)



Il Presidente  
(dr. Antonio Segreto)



Depositata in Cancelleria oggi ai sensi e per gli  
effetti di cui agli art. 103 T. U. 11 dicembre 1988,  
n. 1775, e 103 c.p.c.

Roma, 11 / 2 FEB. 2016

A. CANCELLIERE

